

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 47 del Registro

OGGETTO: Approvazione convenzione per il ricovero dei cani randagi.

L'anno duemilasei addi tredici del mese di giugno nella sede Comunale, convocata nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo	P
LORENZI Isidoro	P
SORDINI Mara	P
MAZZARELLO Aldo	P
MARTINUZZI Andrea	P
RICCARDI Jacopo	P
SCHELLINO Pasquale	P

Totale presenti 7

Totale assenti 0

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.

Il presidente stabilita la legalità dell'assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco e del Responsabile del Settore Polizia Locale;

Premesso che ai sensi della L.R. 22.3.2000, n. 23 i comuni, singoli o associati, debbano provvedere alla funzione di ricovero e custodia dei cani randagi o restituiti dai proprietari e/o possessori;

Richiamata la precedente deliberazione n. 25 del 7.3.2000 con cui si approvava idonea convenzione, ormai scaduta;

Preso atto che questo Comune non e' dotato di canile comunale e che, pertanto, puo' convenzionarsi con associazione di volontariato di cui all'art. 6 della Legge Regionale succitata;

Esaminata la proposta di convenzione della Lega nazionale per la Difesa del Cane di Genova che si offre di svolgere il servizio a fronte di un costo giornaliero per ciascun cane di euro 2,00, oltre I.V.A. ed escluse le spese di trasporto del cane dal territorio comunale al canile, e le spese previste dalla convenzione stessa;

Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;

Vista la legge n. 127/97;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

Con voti unanimi legalmente espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Lega nazionale per la Difesa del Cane di Genova ed il Comune di Casella, per l'espletamento delle funzioni di ricovero e custodia dei cani randagi o restituiti dai proprietari e/o possessori ai sensi della L.R. 22.3.2000, n. 23;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Polizia Locale Sig. Pasquale Schellino, alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di dare mandato ai responsabili dell'ufficio di Polizia Municipale per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento;
4. Di dare mandato ai responsabili dei competenti servizi per gli adempimenti conseguenti il presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

CONVENZIONE PER IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI.

L'anno Duemilasei il giorno del mese di
In CASELLA nel Palazzo Comunale,

PREMESSO CHE:

- ai sensi della L.R. 22.3.2000 n. 23, i Comuni, singoli o associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero e custodia dei cani randagi o restituiti dai proprietari e/o possessori;
- alle finalità sopracitate il Comune di Casella in assenza di canile comunale, può adempiere convenzionandosi con le Associazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della L.R. n.23/2000, giuridicamente riconosciute, per l'utilizzo di struttura di ricovero e custodia proprie o ad esse collegate;
- la Legge Nazionale per la Difesa del Cane, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 922 del 14.8.1964, si è dichiarata disponibile a ricoverare e custodire i cani randagi o ritirati di competenza del Comune di Casella presso una struttura di ricovero ad essa collegata.

Tutto ciò premesso tra

Il Signor Pasquale Schellino, nella sua qualità di Responsabile del Settore di Polizia Locale del Comune di Casella P.IVA 00734460108, nel cui interesse dichiara di agire ed agisce, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13.6.2006

Ed

Il dott. Pierluigi Castelli , il quale agisce in qualità di Presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Partita I.V.A.: 09431270157 – con sede in Genova – Via Alla Fornace del Garbo n. 11 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La gestione dell'attività di ricovero e custodia degli animali del Comune di Casella ai sensi dell'art. 6 della L.R. 22.3.200, N. 23 è affidata alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Genova, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 922 del 14.8.1964.

Art. 2- I cani randagi catturati o ritirati di proprietà o possesso di residenti/domiciliati del Comune di Casella, previa richiesta scritta del Comune stesso, sono affidate alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la quale provvederà, altresì, ad effettuare

all'animale gli interventi che si renderanno necessari, sia in relazione alle normative vigenti che nello specifico caso di salute del cane.

Nel caso di animali di proprietà o possesso di residente che non intendano o non possano più custodirli, fermo restando la richiesta scritta del responsabile comunale, dovrà essere sottoscritta da parte degli interessati esplicita rinuncia al fine di consentire alla lega nazionale per la difesa del cane l'eventuale cessione ai richiedenti

Art. 3 – La Lega Nazionale per la Difesa del Cane si impegna ad assicurare, per conto del Comune di Casella la tutela del benessere dei cani randagi o ritirati, nonché a collaborare con il Comune stesso:

- a. porre tutti gli accertamenti ritenuti funzionali all'individuazione, in presenza di elementi identificativi, del proprietario di cani ritenuti randagi;
- b. ad effettuare l'eventuale restituzione degli stessi dopo le opportune modalità di accertamento e controllo;
- c. a prodigarsi ed a procedere all'affidamento permanente per i cani per i quali non sia possibile la restituzione, a privati che ne facciano richiesta a patto che gli stessi diano, a giudizio del responsabile del canile, sufficienti garanzie di buon trattamento e si impegnino altresì, ad accettare possibili controlli sullo stato dell'animale;
- d. a comunicare al Comune di Casella i nominativi degli affidatari dei cani.

Art. 4 – il Comune di Casella si impegna a corrispondere alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane la quota giornaliera di euro 2,00 + IVA 20% a cane per ogni giorno di permanenza presso la struttura di sua competenza, mentre il prelievo ed il trasporto sono a carico del Comune, oltre all'effettuazione degli esami del sangue ed all'inoculazione del microchip da farsi entrambi presso la ASL locale prima di condurre il cane alla struttura convenzionata. Sono altresì da aggiungere le spese per la vaccinazione annuale ed eventuali spese di cure; naturalmente per quanto riguarda queste ultime e gli interventi veterinari d'obbligo (ovarictomia) ci atteniamo al minimo tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari.

Art. 5 – Trimestralmente la Lega Nazionale per la Difesa del Cane provvederà all'addebito delle prestazioni eventualmente erogate nella misura convenuta all'art. 4 della presente convenzione ed il Comune si impegna, previa presentazione della relativa fattura, ad effettuare il relativo pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 6 – La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula.

Art. 7 – La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 N. 634.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della

**Lega Nazionale per la difesa del cane
Amministrativa Generale**

(Dott. Pierluigi Castelli)

Il Responsabile del Settore

**Polizia Locale
COMUNE DI CASELLA**

(Sig. Pasquale Schellino)

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 13.06.2006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Pasquale Schellino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.6.2006

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 16.6.2006

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 16.6.2006

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI